

Ai sensi della delibera C.C n. 98 del 27 marzo 2001, nelle zone commerciali 1, 2A e 2B è vietata la vendita di:

- Combustibili solidi e liquidi
- Materiali di rottamazione e recupero
- Prodotti per l'edilizia: materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, pavimenti e rivestimenti, marmi, legnami, articoli idro-termo-sanitari, accessori da bagno, articoli da vetreria, prefabbricati piscine stufe e camini
- Articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi)
- Roulottes e campers
- Materiali pornografici
- Prodotti funebri
- Esercizi per la vendita all'ingrosso

Ai sensi della delibera C.C n. 98 del 27 marzo 2001, nella zona commerciale 1 è vietata la vendita di:

- Meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: auto, moto, cicli e relativi ricambi e accessori, macchine attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, per il commercio, per l'industria e l'artigianato, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia
- Ceramiche
- Souvenirs o articoli ricordo
- Prodotti di artigianato, salvo quelli tipici locali
- Attività di vendita al dettaglio qualificabili come:
  - pizzerie
  - yougurterie
  - gelaterie
  - creperie
  - friggitorie